



Il collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 44 del 10.12.2020

Oggetto: Autorizzazione alla costituenda società “Metro Holding Torino srl”, in sigla MHT srl, all'acquisto di partecipazione sul mercato regolamentato nella società IREN spa. Parere.

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) n. 3), del TUEL, l'organo di revisione deve esprimersi con apposito parere sulle proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni.

La Città Metropolitana di Torino intende acquisire la qualità di socio in IREN spa, società quotata in borsa, per il tramite della costituenda società, denominata “Metro Holding Torino s.r.l.”, oggetto di costituzione con la proposta di deliberazione n. PDEL – CONS. ../2020 del ..., avente ad oggetto: “Costituzione della società Metro Holding Torino s.r.l., società deputata alla gestione delle partecipazioni della Città Metropolitana di Torino”.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 267/2000 la Provincia (ora Città Metropolitana) “*rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo*”;

Ai sensi della legge n. 56 del 2014 dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino succede a titolo universale all'ente Provincia di Torino, secondo un disegno di generale riforma economico sociale dell'assetto istituzionale della Repubblica, poi non pienamente attuato a seguito della non conferma del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nel vigente assetto, la Città Metropolitana costituisce un ente di area vasta, istituito per le aree territoriali connotate da maggiore complessità demografica, urbana ed economica, deputata all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province ed a quelle inerenti la “strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, ...omissis....” l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano,....omissis....”, la “mobilità e viabilità, ...omissis...”, la “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio.

L'articolo 25 dello Statuto della CMTO (**Istituzione e partecipazione ad enti o società**) dispone che:

<< 1. *Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città Metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, o favorire l'integrazione di società esistenti, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.*

2. *L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e **deliberata a maggioranza assoluta** dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.*

3. *Il regolamento disciplina le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città Metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate.*

4. *Il/la Sindaco/a metropolitano/a sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società. >>.*

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016, integrato dal decreto legislativo n. 100 del 2017 (**finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**), al comma 1, dispone : << *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. >>; mentre al comma 2 indica le attività che le Amministrazioni pubbliche possono svolgere, in caso di costituzione, diretta o indiretta, di società o di acquisizione o mantenimento di partecipazioni societarie. La disposizione, oltre a sancire un vincolo di **"scopo pubblico o di necessarietà"**, aggiunge un ulteriore **"vincolo di attività"**, nel senso che sono ammesse soltanto le società che svolgono **"esclusivamente"** le attività indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato comma 2.*

L'articolo 5 del decreto legislativo n.175/2016 allo scopo di ridurre, limitare o comunque regolamentare la presenza di un socio pubblico nelle società di capitali impone un onere di **"motivazione analitica"** e stabilisce che:

<< 1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

4.(..). >>.

L'articolo 7 del decreto legislativo n.175/2016 (**costituzione di società a partecipazione pubblica**) stabilisce che:

<<la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società, deve essere adottata con deliberazione del consiglio comunale (Consiglio Metropolitan nel caso della CMTO), in caso di partecipazioni comunali e l'atto deve essere redatto in conformità di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.>>

L'articolo 8 del decreto legislativo n.175/2016 (**Acquisto di partecipazioni in società già costituite**) dispone che:

<< 1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. (...).

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.>>.

L'articolo 3, commi 30 e 32, della legge n. 244/2007, stabilisce che l'organo di revisione, qualora l'ente pubblico intenda procedere alla costituzione o acquisizione di partecipazioni in organismi e società partecipate, deve **“asseverare”** (certificare) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e trasmettere poi una relazione: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ; al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Finanze.

Dato atto che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la seguente documentazione:

schema di proposta di deliberazione n. PDEL_CONS.../2020 avente ad oggetto: *“ Autorizzazione alla costituenda società Metro Holding Torino srl, in sigla MHT srl, all'acquisto di partecipazione sul mercato regolamentato nella società IREN spa.”*

Allegato 1): statuto della società IREN spa;

Allegato 2): addendum al contratto di sindacato di voto e di blocco;

Relazione trimestrale consolidata al 30.09.2020;

Relazione sulla gestione al 30.09.2020;

Prospetti contabili consolidati al 30.09.2020.

La CMTO ha ritrasmesso in data 09.12.2020, a mezzo posta elettronica: la bozza di proposta di deliberazione sopra indicata; l'addendum al contratto di sindacato di voto e di blocco; lo statuto della società IREN spa.

Rilevato che:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP , le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire partecipazioni anche *“indirettamente”*, con la conseguenza che la costituenda Holding MHT srl può acquistare una partecipazione, a condizione che la stessa risulti strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente CMTO e la società cui l'acquisto si riferisce svolga attività coerenti con quelle indicate al comma 2 dell'articolo stesso medesimo.

Dallo schema di proposta di deliberazione consiliare relativa all'oggetto, con riferimento alle competenze della CMTO quale ente di area vasta, si evince quanto segue:

*<< **Paragrafo 2** .Sul piano ambientale, anche la Città Metropolitana è chiamata al perseguimento degli obiettivi euro unitari e nazionali di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.*

L'esercizio di azioni volte a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle energie rinnovabili, per il quale oggi, sotto alcuni profili, svolge un ruolo meramente autorizzatorio costituisce linea strategica utile a dare impulso allo sviluppo economico del territorio coniugandolo con le finalità di tutela dell'ambiente nazionali ed euro unitarie. L'esercizio di un ruolo d'influenza nella governance di attori industriali radicati sul territorio metropolitano e che hanno nella propria ragione sociale, l'esercizio di servizi pubblici locali, soprattutto nei servizi ambientali e nei servizi a rete, compresa l'illuminazione pubblica, oltre che nella produzione di energia da fonti rinnovabili, costituisce un cambio di passo nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali là dove sia possibile esercitare un ruolo di influenza sull'operatore economico. La scelta deve essere rivolta ad un operatore in grado di impegnarsi nella innovazione tecnologica nello sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica di immobili ed impianti, assicurando investimenti adeguati alla diffusione sul territorio metropolitano dell'uso delle stesse nei diversi campi economici.>>.

*<< **Paragrafo 3** .L'efficacia delle azioni strategiche di sviluppo economico e tutela ambientale impongono oggi un ruolo pro attivo della Città Metropolitana attraverso la partecipazione ad una società deputata alla ricerca e sviluppo nel processo di emancipazione dall'uso dei combustibili fossili, nella realizzazione di infrastrutture utili alla capillare diffusione di tali fonti di alimentazione energetica, nel conseguimento di standards ottimali di riduzione dei consumi energetici per tutto il patrimonio immobiliare ed infrastrutturale pubblico. >>.*

*<< **Paragrafo 4** . Il perseguimento dell'obiettivo primario di tutela dell'ambiente e crescita economica e sociale, può in sostanza trovare nel rafforzamento delle azioni di impiego delle energie rinnovabili un fattore strategico. Si consideri che circa "i consumi finali lordi, il contributo delle FER al bilancio energetico regionale risulta inferiore al 10%, come si è visto precedentemente. Tuttavia, se si considera esclusivamente il settore elettrico (cioè l'ambito maggiormente dinamico delle FER in quanto è sull'elettricità che si concentrano i principali incentivi pubblici) le FER risultano incidere per il 26% (dati GSE aggiornati al 2010), in netto incremento rispetto al 2008, in cui tale contributo si assestava al 21%. Il principale contributo alla quota di fonti rinnovabili è offerta dall'idroelettrico, che soddisfa il 91,8% della produzione elettrica da FER, quota ereditata dal gran numero di invasi e impianti idroelettrici storicamente attivi sulle Alpi occidentali. Seguono le biomasse, con il 6,2%, il solare con l'1,7% e l'eolico, presente nel bilancio regionale solo dal 2009, con lo 0,4%.". >>.*

*<< **Paragrafo 5** . Questa azione strategica può dunque essere perseguita dalla Città Metropolitana di Torino partecipando ed influenzando le scelte industriali di operatori economici strutturati presenti nel territorio metropolitano che oggi sono impegnati nei settori della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili al fine di rafforzarne la produzione e sviluppare la diffusione sul territorio metropolitano di infrastrutture di approvvigionamento elettrico per il trasporto. >>.*

*<< **Paragrafo 6** . Allo stesso modo, la cura dell'ambiente rappresenta una finalità istituzionale della Città Metropolitana da perseguire anche attraverso azioni volte ad incidere non solo sulla corretta gestione dei rifiuti nella fase autorizzativa e di controllo, ma soprattutto contribuendo all'organizzazione e realizzazione nell'ambito territoriale di competenza dei servizi necessari all'ottimale e completo riciclo. Anche questa azione strategica di tutela ambientale si coniuga con quella dello sviluppo economico, delineando opportunità di sviluppo di tecnologie di riciclo (ricerca*

e sviluppo), realizzazione di impianti di riciclo con immediate ricadute occupazionali, economiche ed ambientali. L'azione può trovare concretezza attraverso la partecipazione ad operatori industriali che abbiano le capacità organizzative e finanziarie di investire nel settore e sviluppare un tessuto impiantistico adeguato alla rete di servizi ambientali presenti sul territorio metropolitano e migliorare le performance ambientali nel riciclo coerentemente con gli obiettivi nazionali ed euro unitari.>>.

<< **Paragrafo 7.** La scelta strategica risulta di estrema attualità con le politiche nazionali ed euro unitarie nell'ambito delle quali anche le Città Metropolitane sono attrici a mente del coinvolgimento delle stesse nella elaborazione delle "Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile" intrapreso dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'art.34 del d.lgs. n.152/2006, ed in esecuzione degli impegni sottoscritti nel settembre del 2015 dall'Italia in sede ONU ed Europea, per i quali si è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale. Se si intende assicurare un efficace impatto sul tessuto economico e sociale del territorio metropolitano, l'azione strategica della Città Metropolitana di Torino non può limitarsi ad un mero ruolo programmatico, ma deve consentire di incidere sul piano degli investimenti sul territorio, nell'organizzazione dei servizi pubblici pertinenti (impianti di riciclo e miglioramento dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti, incremento dell'incidenza delle fonti energetiche rinnovabili sul fabbisogno energetico metropolitano, infrastrutture di alimentazione per il trasporto elettrico, ricerca e sviluppo e realizzazione di reti efficienti di illuminazione pubblica e miglioramento delle performance energetiche degli immobili).>>.

<< **Paragrafo 8.** L'attualità della scelta emerge anche da un'analisi del contesto delle politiche in campo ambientale: "il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027 (predisposto per un'UE a 27 Stati membri, a seguito del recesso del Regno Unito) prevede una serie di innovazioni che fanno propri i contenuti dell'Agenda 2030 e sono orientate al reperimento di nuove risorse nonché a accrescere la flessibilità gestionale e degli investimenti. Gli stanziamenti per investimenti nell'ambiente e nelle risorse naturali ammontano a quasi un terzo del totale divenendo il secondo pilastro dopo la coesione sociale, il lavoro e la cultura, per quantità di risorse impiegate. Due delle tre nuove entrate previste per la crescita delle risorse riguardano l'ambiente. La prima prevede un introito medio annuo calcolato tra 1,2 e 3 miliardi di Euro, a seconda del prezzo di mercato delle quote di emissioni, dato dal 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni. La seconda prevede un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 Euro al chilogrammo), per un importo stimato di circa 7 miliardi annui. Sono due misure orientate a far pagare chi non innova in maniera green riducendo le emissioni di CO2 e altri gas clima-alteranti e eliminando o riciclando completamente la plastica".>>.

Dalle richiamate competenze della CMTO, quale ente di area vasta, risulta che l'attività di IREN spa appare coerente con le finalità istituzionali dell'ente, sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi pubblici locali in materia ambientale, nonché dell'ottimale gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal momento che ciò può consentire anche lo sviluppo di una rete adeguata di impianti di riciclo e/o di ottimale gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito Metropolitano.

L'attività di IREN spa appare, inoltre, coerente con la strategia della CMTO sul piano dello sviluppo economico sociale collegato con gli obiettivi ambientali, ecc.. Vedasi, in tal senso, i **paragrafi da 9 a 16**, evidenziandosi, al contempo, i seguenti ulteriori aspetti rilevanti:

<< IREN spa è soprattutto una società che nasce dal territorio metropolitano con il Comune di Torino e l'allora Provincia di Torino, e si sviluppa storicamente attraverso l'aggregazione di molteplici società di servizi pubblici dei Comuni di Torino, Genova, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, La Spezia. Attualmente è fortemente presente sul territorio metropolitano sul fronte della

produzione di energie da fonti rinnovabili, nella cogenerazione e teleriscaldamento, nella gestione di impianti tecnologici e di pubblica illuminazione, e nei servizi di igiene urbana. I motivi che inducono ad individuare la IREN spa come la società in controllo pubblico in cui acquisire una partecipazione strategica, oltre alla prospettata coerenza di scopo esposta in narrativa, sono riconducibili alla diffusa e rilevante presenza della società sul territorio metropolitano sia come affidataria di servizi pubblici locali, sia come concessionaria di importanti asset strategici nella produzione di energie rinnovabili. A ciò si aggiunga che la partecipazione del Comune di Torino alla medesima società consente di prevedere utili sinergie sul piano della governance della società per la realizzazione degli obiettivi strategici descritti. In tal senso preme richiamare la corrispondenza intercorsa con la società FCT holding spa, partecipata in modo totalitario dal Comune di Torino, e titolare di una partecipazione del 13,80% del capitale sociale, che, dando riscontro ad una interlocuzione preliminare riservata, a mente delle regole incombenti sulle società quotate, ha manifestato il suo appoggio per la piena partecipazione di Città Metropolitana alla governance della società ove dovesse entrare nella compagine sociale d IREN spa >>.

Gli obiettivi sopra delineati implicano che La CMTO risulta possa essere in grado di influenzare le politiche industriali di IREN, dal momento che la partecipazione minoritaria di enti locali (è il caso di CMTO) in società, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, è ammissibile a condizione che siano supportate da patti parasociali finalizzati a consentire ai soggetti pubblici partecipanti di esercitare un effettivo controllo sull'attività di impresa.

A tale riguardo, dai paragrafi 17 e seguenti si evidenzia che: << *La governance della IREN spa è assicurata dal patto di sindacato (v. allegato 2), di voto e di blocco, perfezionato tra i soci costituiti da società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria ed enti pubblici che rappresentano il 48,6857% del capitale sociale, rimanendo il restante stock di azioni quotato sul mercato, ad eccezione di una quota dello 0,30% di azioni acquisite dalla medesima società, come da relazione al bilancio 2019 agli atti dell'ente.(...).*

Il patto di sindacato è governato da un "Comitato" che svolge funzioni di coordinamento. Esso è composta da 3 membri: a) il Sindaco p.t. del Comune di Genova; b) il Sindaco p.t. Del Comune di Torino; c) il Sindaco p.t. del Comune di Reggio Emilia; (...).

Il sindacato di voto investe la governance della società come disciplinato dall'articolo 5, pag.42, ed investe la nomina del C.d.A. e le cariche al suo interno, la nomina del collegio sindacale, il voto in c.d.a. da parte degli amministratori su talune materie, art.7 del patto, il voto in assemblea su talune materie individuate agli artt.6, 8, 9 e 10 del patto;(...).

La governance della società, in forza del patto di sindacato, è altresì garantita dalle clausole statutarie contenute agli artt. 6 bis e ss. dello statuto che introducono il voto maggiorato su talune materie: "(ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato)". Il diritto di voto maggiorato è attribuito alle seguenti condizioni "(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.";

(...) Ove la Città Metropolitana di Torino fosse ammessa al patto di sindacato di voto, ricorrerebbero le condizioni ex art.2, comma 1, lett. b), ovvero di esercizio congiunto di poteri di influenza sulle scelte strategiche della società consistente nella "situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;" >>.

Evidenziato che:

Al **paragrafo 29** vengono indicati gli obiettivi economico finanziari desunti dal piano industriale, mentre al successivo **Paragrafo 30** viene messo in rilievo che, in ordine alla struttura finanziaria, dal piano industriale emerge che:

<< Il limite del rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda di medio-lungo termine è confermato a 3.0x, nonostante ciò nel breve-medio termine è possibile posizionarsi in area 3.0-3.5x con l'obiettivo di cogliere valore dalla finalizzazione di ulteriori opzioni strategiche. La flessibilità del piano degli investimenti consente di modulare la realizzazione degli stessi al fine di garantire il rispetto della soglia fissata". Sotto il profilo del "**DIVIDEND POLICY**" si riferisce che "Il piano industriale, in seguito alla forte crescita degli investimenti nel 2020-2021, alle ultime operazioni M&A realizzate nel 2020 e all'impatto del Covid-19, adegua la dividend policy prevedendo 9,5 €/azione sull'utile netto 2020 (+2,7% rispetto all'anno precedente), 10€/azione sull'utile netto 2021 (+5,3%) e una crescita del 10% annua dal 2022 in avanti. In arco piano il cagr risulta essere pari a circa l'8%."; >>.

Al **Paragrafo 31**, risultano riportati gli elementi significativi della relazione trimestrale a settembre 2020, utili a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria anche nel contesto della crisi economica contingente dovuta alla pandemia.

<< **Paragrafo 32.**(...) l'acquisto della partecipazione nella società IREN spa non risulta essere riconducibile alla nozione degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e del regolamento Ce n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; nel caso di specie l'impiego di risorse pubbliche risulta avvenire sul mercato regolamentato della borsa italiana, secondo le ordinarie regole di mercato, al di fuori di operazioni volte alla copertura di perdite o di aumento di capitale sociale deliberate dalla società e riservate a questo ente. >>.

L'acquisto di partecipazioni in IREN spa risulta coerente con quanto prescritto dall'articolo 20, comma 2, del TUSP, in quanto: la società risulta rientrare nel perimetro consentito dall'articolo 4; il numero di dipendenti risulta essere superiore ai componenti dell'organo amministrativo; la società non risulta svolgere attività assimilabili a quelle svolte da altre società partecipate da CMTO o enti strumentali della stessa; il fatturato medio della società nell'ultimo triennio non risulta essere inferiore al milione di euro.

La partecipazione in IREN spa da parte della CMTO risulta costituire, come emerge dallo schema di proposta di deliberazione, una modalità efficiente ed efficace di perseguimento delle proprie finalità istituzionali; difatti, ciò potrebbe rendere possibile sui vari fronti di collegare strettamente sviluppo economico e sociale del territorio, in uno con la tutela ambientale.

La partecipazione in IREN spa sul piano della sostenibilità finanziaria, sempre come emerge dai documenti trasmessi, risulta giustificata, in quanto: la CMTO intenderebbe influire sulle scelte strategiche nell'ambito delle regole del patto di sindacato e investire, quindi, risorse adeguate a conseguire una partecipazione rilevante, superiore al 2% del capitale sociale di IREN spa, pari ad euro 1.300.931.377,00; le quotazioni del titolo risulta abbiano registrato un minimo storico di euro 0,2418 il 26.07.2012 ed un massimo storico di euro 3.47 in data 11.12.2000, mentre nell'ultimo anno la quotazione minima risulta essere stata di euro 1.702 il 23.03.2020 ed il massimo di euro 3.126 il 21.02.2020; l'investimento prospettato ammonta a circa euro 85.000.000,00.

Rilevato che:

Il collegio ha potuto esaminare solo lo schema di proposta di deliberazione con i relativi allegati; non ha acquisito conoscenza degli esiti della consultazione pubblica a cui è stato sottoposto lo schema di atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del TUSP.

Dato atto che:

La proposta di deliberazione dispone quanto segue nella parte dispositiva:

- << 1. di autorizzare la costituenda società holding denominata Metro Holding Torino srl di procedere ad acquisire la partecipazione nella società IREN spa;
2. di approvare a tal fine lo statuto della società IREN spa, allegato 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il patto di sindacato di voto e di blocco allegato 2, costituente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, perfezionatosi tra i soci pubblici e società a partecipazione pubblica totalitaria;
4. di autorizzare, ai fini del sindacato di blocco, il conferimento al vincolo del patto 1/5 delle azioni che saranno acquisite dalla società holding al termine del processo di acquisizione, riservando di modificare tale determinazione attraverso specifico atto d'indirizzo alla società holding a cura del consigliere delegato, sentita riservatamente e congiuntamente la commissione consiliare competente e la conferenza dei capigruppo, in occasione del rinnovo di tutte o parte delle cariche sociali, per le finalità prescritte dalle clausole del patto parasociale che subordinano la designazione al conferimento al sindacato di blocco tutte le azioni possedute;
5. di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla previa acquisizione della preventiva autorizzazione riservata all'adesione al patto di sindacato da parte del Comitato del patto, come rappresentato in premessa, a cura della Sindaca Metropolitana e del dirigente del servizio competente, riferendo del verificarsi della condizione alla conferenza dei capigruppo. La preventiva autorizzazione all'ingresso nel patto di sindacato costituisce altresì la condizione a cui è subordinata la costituzione della Società Holding Metro Torino s.r.l.;
6. di trasferire contestualmente alla costituzione, verificatasi la condizione prescritta al precedente punto 5 del presente dispositivo, a titolo di contributo per investimenti vincolato all'acquisizione della nuova partecipazioni secondo quanto autorizzato da questo Consiglio Metropolitan, l'importo di €. 82.500.000,00, che trova copertura sulla Missione/Programma 1401 – Titolo III del bilancio di previsione annuale 2020 – cap. 16310 – Macroaggregato 3010000 COFOG 04.4 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U 3.01.01.03.001 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
7. La costituenda società holding procederà ad acquisire la partecipazione nella società IREN spa con l'assistenza legale e finanziaria di Advisor qualificato che definisca le modalità di acquisto e le migliori condizioni di convenienza economica. Le condizioni e modalità di acquisto e le risultanze delle analisi svolte dall'advisor, dovranno essere oggetto di specifico atto d'indirizzo riservato all'Amministratore unico della società Holding, a cura del consigliere delegato, sentite congiuntamente ed in seduta riservata, la commissione consiliare competente e la conferenza dei capigruppo;
8. di disporre che nelle more del raggiungimento della partecipazione del 2% nella società quotata, ovvero della minore quota che sarà determinata dalla Consob ai sensi dell'art.120 comma 2 bis del TUF, di non procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, a mente della circostanza che raggiunta la suddetta percentuale ricorre l'obbligo di comunicazione formale alla società quotata ed alla Consob per finalità di tutela informativa da parte del mercato;
9. di demandare al Dirigente competente l'attuazione di ogni successivo adempimento nonché l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, compresa l'attestazione circa il verificarsi della condizioni di acquisto della nuova partecipazione; >>.

Sulla proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte dei dirigenti interessati.

Il collegio dei revisori

1) **Esprime**, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla volontà della CMTO di acquisire la qualità di socio della società quotata in borsa IREN spa.

2) **Trasmette** il presente verbale: al Dirigente della direzione servizi alle imprese, SPL, e partecipazioni, Dott. Alberto Bignone; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Responsabile assistenza organi istituzionali, Dott. Giuseppe Facchini; al Dott. Roberto Arnulfo, per la pubblicazione sul sito istituzionale;

3) **Trasmette**, inoltre, per conoscenza, il presente verbale: alla Sindaca della CMTO, Dott.ssa Chiara Appendino; al Direttore generale, dott. Filippo Dani.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.